



# CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 1780

Settore Entrate tributarie, Partecipate, Servizi pubblici locali  
Dirigente ANNIBALI FLAMINIA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL 12-09-19, n. 67

**Oggetto:**  
Indizione di procedura di gara per servizio di brokeraggio assicurativo periodo 2020 - 2025.

\*\*\*\*\*

### Visto di regolarità/riscontro contabile

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. 2333	€ 400,00	Cap. 3900/4
n. 2335	€ 380,00	Cap. 3900/1
n. ....	€ .....	Cap. ....

Note: \_\_\_\_\_

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, li

19/11/2019

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Finanze  
Camastra Serafina

<b>Oggetto:</b>	<b>Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 14/03/2020 - 14/03/2025. Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Fermo ed impegno di spesa.</b>
-----------------	--

## LA DIRIGENTE

**Settore Entrate Tributarie, Partecipate, S.P.L.**

### **Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 136, R.G. 893, del 24/07/2014 è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo a seguito di procedura aperta sotto soglia comunitaria bandita con determinazione a contrattare n. 14, R.G. n. 110, del 28/01/2014;
- per l'affidamento di tale servizio è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 1211/2014 dell'11/09/2014 per la durata di anni 5 con decorrenza dal 15/09/2014 e possibilità di proroga di giorni 180 per l'espletamento della procedura finalizzata all'individuazione del nuovo contraente;

### **Atteso che**

- l'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per Il Comune di Fermo. Il servizio in argomento non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell'Ente. Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto dall'aggiudicatario all'Amministrazione Comunale;
- per le finalità di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/16 (c.d. Codice dei Contratti, di seguito anche Codice), per la determinazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per il calcolo dell'ammontare delle garanzie da applicare e per l'individuazione del tipo di procedura attuabile, determinare l'importo della presente procedura tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto "Obblighi Informativi verso l'Autorità" ed in particolare della risposta alla FAQ n. A16 ai sensi della quale *"Il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione. L'importo del versamento dovuto all'Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto....omissis...."*

**Visto** l'art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, che stabilisce in € 221.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi, come quello di cui al presente provvedimento;

**Ravvisata** la necessità di indire una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni cinque (5), a

decorrere presumibilmente dal 14/03/2020, per l'importo complessivo stimato di € 140.000 (stima su premi intermediati anno 2019 e regolazione premi nel medesimo periodo);

**Dato atto** che la durata del servizio di anni cinque è stata determinata in coordinamento con la durata delle polizze (anni 4) per evitare la concomitante scadenza futura dei due servizi e per gestire la successiva gara polizze con l'assistenza di un broker che non sia anch'esso in scadenza;

**Atteso che:**

- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, Legge 10/2016 dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. . omissis .....*”;
- il comma 449, del citato art. 1, prevede: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....omissis.....”;*

**Accertato che:**

- ♦ il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cfr. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L. 23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune può procedere all'acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;
- ♦ sul MEPA non sono disponibili servizi analoghi;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (nel prosieguo, anche Codice) e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato atto che:**

- dal Codice e, in particolare dall'art. 37, si ricava la volontà del legislatore di favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza qualificata e a soggetti aggregatori qualificati;

- in data 06/07/2016, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la “*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*”;
- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
  - predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
  - acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
  - adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
  - successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Aderente;

**Considerato che:**

- ai sensi dell’ articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell’ articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto, pertanto:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 14/03/2020 - 14/03/2025 come meglio esplicitato nel capitolato speciale d’appalto predisposto dal broker;
- di richiamare l’oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dal capitolato Speciale d’Appalto qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore presunto dell’appalto è pari a € 140.000,00 imposte escluse, determinato tenendo conto delle predette indicazioni fornite dall’ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto “Obblighi Informativi verso l’Autorità”;

**Dato atto** che il servizio di che trattasi non è stato inserito nella programmazione biennale forniture e servizi, poiché non finanziato direttamente dall’Ente;

**Dato atto:**

- che l’art. 34 del Codice, rubricato *-Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli

*obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.”;*

- che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

**Ritenuto** di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati:

### **Requisiti di qualificazione**

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma singola o in raggruppamento, che siano in possesso dei requisiti seguenti.

#### **A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

- a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;

#### **B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- b.1) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale;
- b.2) iscrizione, da almeno tre anni, al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì denominati "broker", di cui all'art. 109 del D.Lgs 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 792/84) e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i.;
- b.3) avere in corso la Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante dall'esercizio dell'attività di intermediazione, di cui agli artt. 110 e 112, comma 3, del D.Lgs 209/2005 con un massimale pari o superiore ad Euro 2.500.000,00;
- b.4) possesso di certificazione di qualità dei processi per l'attività svolta;

### C) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

c.1) aver realizzato un fatturato medio negli ultimi tre anni (2016/2018) pari ad € 30 milioni;

### D) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

d.1) aver svolto nell'ultimo triennio (2016/2018) almeno dieci (10) servizi di brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa, a favore di Enti Pubblici Territoriali, di cui almeno uno (1) a favore di un Comune con popolazione superiore a 35.000 abitanti;

d.2) aver intermediato nell'ultimo triennio (2016/2018) premi assicurativi, a favore della Pubblica Amministrazione, per almeno Euro 2.000.000,00;

**Dato atto che** si procederà alla valutazione delle offerte e alla scelta del contraente secondo i criteri di seguito riportati:

### Criteri di aggiudicazione

**Offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 da valutare sulla base dei criteri che di seguito si riportano:

#### **A) ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA: massimo punti 60**

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA DA VALUTARE SULLA BASE DEL PROGETTO TECNICO PRESENTATO DAL CONCORRENTE	PUNTI
A) Metodologia tecnica e tempistica di esecuzione del servizio, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Identificazione, analisi e valutazione dei rischi</li><li>▪ Progettazione del programma assicurativo</li><li>▪ Fasi per la gestione dei sinistri</li><li>▪ Struttura organizzativa messa a disposizione del Comune di Fermo - composizione, organizzazione, Responsabile del Servizio, reperibilità, modalità di raccordo <i>(si precisa che, conformemente alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie del primo marzo 2007, non verranno valutati i curricula professionali delle risorse dedicate)</i></li></ul>	Max punti 30
B) Eventuale presenza di una struttura dedicata agli Enti Pubblici - organizzazione ed operatività	Max punti 10
C) Supporti informatici a disposizione del Comune di Fermo (da specificare)	Max punti 5
D) Servizi aggiuntivi offerti (indicarne al massimo tre) <i>(Si precisa che i servizi in eccedenza ai tre previsti non verranno presi in considerazione)</i>	Max punti 15
<b>Totale</b>	<b>Max 60 punti</b>

#### **B) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA: massimo punti 40**

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA OFFERTA ECONOMICA	PUNTI
---	-------

<p>F) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze non RCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino al 9% compreso</li> <li>- oltre il 9% e fino ad un massimo del 10% compreso</li> <li>- oltre il 10% e fino ad un massimo del 11% compreso</li> <li>- oltre l' 11% e fino ad un massimo del 12% compreso</li> <li>- oltre il 12%</li> </ul>	<p>Max 25 punti (attribuiti come segue)</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>7</p> <p>0</p>
<p>G) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze RCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino al 6% compreso</li> <li>- oltre il 6% e fino ad un massimo del 7% compreso</li> <li>- oltre il 7% e fino ad un massimo dell'8% compreso</li> <li>- oltre l'8% e fino ad un massimo del 9% compreso</li> <li>- oltre il 9%</li> </ul>	<p>Max 15 punti (attribuiti come segue)</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>7</p> <p>4</p> <p>0</p>
<p><b>Totale</b></p>	<p><b>Punti 40</b></p>

### Precisazioni

L'appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnici ed economici.

Non sono ammesse offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016).

La Stazione Appaltante precisa che in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di parità tra offerte si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

**Individuato** nella sottoscritta Dott.ssa Flaminia Annibali il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice degli Appalti;

### Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Fermo e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;

- ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19/12/2018 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 30,00, da versare nei termini suindicati;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 350,00 pari allo 0,25% dell'importo dell'appalto principale;
- ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2/12/2016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
  - Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)- V serie speciale;
  - Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, link "SUA" (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all'Albo Pretorio del Comune di Fermo;

**Ritenuto pertanto** di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

• valore economico stimato appalto	€ 140.000,00
<b>(importo a carico esclusivamente delle Compagnie assicuratrici)</b>	
• contributo da corrispondere alla SUA	€ 350,00
• contributo da corrispondere all'AVCP:	€ 30,00
• spese di pubblicazione (forfettarie)	€ 400,00
<b>Totale</b>	<b>€ 140.780,00</b>

**Verificato** che la somma corrispondente al quadro economico di cui sopra è disponibile come segue:

- € 400,00 al cap. 3400/4 per le spese di pubblicazione che verranno rimborsate all'Ente dall'aggiudicatario;
- € 380,00 al cap. 3400/1 per le restanti spese di procedura di cui al quadro economico;

**Dato atto** di non potere procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, poiché con la gara deve essere individuato un professionista referente (broker) per tutte le polizze assicurative dell'Ente, ragion per cui si tratta di lotto unico;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 06/07/2016;

**D E T E R M I N A**

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui da intendersi riportata e trascritta;

- di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del "Servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 14/03/2020 - 14/03/2025 - lotto unico"



attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di Fermo e la Provincia di Fermo in data 06/07/2016, secondo le condizioni e le scelte discrezionali meglio declinate in narrativa;

- di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, e che, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (zero);

- di individuare nella sottoscritta Dirigente il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/16;

- di dare atto di quanto segue:

>in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto h) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Fermo e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;

>ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19/12/2018 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante, da versare a favore della stessa Autorità per il tramite della SUA per la presente procedura è pari ad € 30,00;

>ai sensi dell'art. 9 della Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Fermo, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano € 350,00 pari allo 0,25% dell'importo dell'appalto principale;

>ai sensi dell'art. 36, comma 9, del Codice, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:

- Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;

- Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, link "SUA" (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all'Albo Pretorio del Comune di Fermo;

- di quantificare come segue il quadro economico del presente appalto:

• valore economico stimato appalto	€ 140.000,00
<b>(importo a carico esclusivamente delle Compagnie assicuratrici)</b>	
• contributo da corrispondere alla SUA	€ 350,00
• contributo da corrispondere all'AVCP:	€ 30,00
• spese di pubblicazione (forfettarie)	€ 400,00
<b>Totale</b>	<b>€ 140.780,00</b>

- di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

- ♦ € 400,00 al cap. 3400/4 per le spese di pubblicazione che verranno rimborsate all'Ente dall'aggiudicatario;

- ♦ € 380,00 al cap. 3400/1 per le restanti spese di procedura di cui al quadro economico;
- di liquidare a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Fermo, la complessiva somma di cui € 780,00 per far fronte al pagamento del contributo dovuto alla SUA e all'ANAC e per le spese di pubblicità, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la seguente causale: "SUA – procedura di selezione del servizio brokeraggio 2020-2025";
- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse relativamente al presente atto;
- di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo.

La Dirigente  
Dott.ssa Flaminia Annibali



Il Responsabile Affari Legali  
Avv. Andrea Gentili





# CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 - 63900 Fermo - tel. 0734/2841 - fax 0734/224170

**ALLEGATO n. 1**  
**alla determinazione n. 67 - R.G. n. 1780/2019**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** **SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

### **Art. 1 – Finalità del servizio**

Il servizio affidato con il presente capitolato è quello di brokeraggio in materia assicurativa, gestito da un idoneo soggetto (in seguito, denominato “Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP, concerne l’assistenza al Comune di Fermo (di seguito anche “Ente”) nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, come meglio esplicitato all’articolo seguente.

### **Art. 2 - Prestazioni richieste**

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Fermo e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

1. identificazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi, anche sulla base delle polizze assicurative esistenti o riconducibili all’Ente committente, tenendo anche in considerazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, ivi compresi i beni storico-artistici ed il “cyber risk”; formulazione del programma assicurativo del mandante e conseguente ricerca sul mercato assicurativo, secondo modalità concordate, per la verifica economica dello stesso;
2. stesura dei capitolati d’onere assicurativi, indicazione degli elementi necessari per l’adozione dei provvedimenti amministrativi da parte dei competenti organi del mandante, degli schemi di polizza e dei bandi, conformi alla vigente normativa interna e comunitaria, necessari allo svolgimento delle gare per l’individuazione per l’individuazione della o delle compagnie con le quali stipulare le polizze assicurative; la documentazione di cui al presente punto deve essere predisposta e messa a disposizione del Comune almeno otto (8) mesi prima della scadenza della polizze vigenti;
3. le prestazioni di cui ai punti 1. e 2. che precedono, limitatamente ai i beni storico-artistici ed al “cyber risk”, devono essere espletate entro il termine massimo di dieci (10) mesi dall’affidamento del servizio;
4. assistenza tecnico-giuridica nel corso dei procedimenti di gara necessari all’attuazione del programma assicurativo;

5. gestione delle polizze, segnalazione anticipata delle scadenze, incasso e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto della mandante;
6. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente valenza assicurativa (variazioni, modifiche, dichiarazioni, relazioni, ecc.) e gestione dei sinistri sia attivi che passivi, per conto della mandante, ivi compreso l'obbligo di redigere relazione specifica e motivata, su richiesta dell'Ente e nei termini indicati, in caso di rigetto di sinistri da parte delle Compagnie;
7. studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in tema di nuove coperture, clausole contrattuali e simili;
8. studio e progettazione di strumenti, anche non tipicamente assicurativi, volti al conseguimento di economie di spesa;
9. costante "manutenzione" del programma assicurativo della mandante, per la sua migliore conservazione temporale quanto ad efficacia tecnica ed equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modificazioni necessarie, con lo scopo di conseguire sempre miglior rapporto costi/benefici, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione del mandante stesso;
10. presenza all'interno della struttura aziendale di ufficio "Market Security", in grado di fornire dettagli relativi ai *rating* delle compagnie e altre informazioni di carattere finanziario che riguardano gli assicuratori dell'Ente e che tenga quotidianamente sotto controllo le performance e i rating delle principali compagnie assicurative e riassicurative, nazionali ed internazionali;
11. piano annuale e pluriennale di formazione del personale comunale in merito al mercato delle assicurazioni, con indicazione dei corsi di formazione offerti e inclusi nella formulazione dell'offerta e le modalità di svolgimento degli stessi, oltre allo specifico addestramento ed aggiornamento del personale che collabora direttamente alla gestione delle polizze assicurative;
12. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in vigore;
13. sistema informatico per la gestione dei sinistri on-line.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

Il servizio decorre presumibilmente dal **14 Marzo 2020**, salvo eventuale diversa decorrenza e scadrà dopo **cinque anni**.

Il contratto cesserà i propri effetti alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune.

In ogni caso è prevista la possibilità di proroga "tecnica" del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio e comunque non oltre il termine di 180 giorni.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 7/09/2005 n. 209.

### **Art. 4 - Situazione assicurativa del Comune di Fermo**

Le polizze assicurative del Comune di Fermo, attualmente in corso, sono le seguenti (escluse eventuali specifiche per attività temporanee, ecc.):

<b>Mandato delegataria</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Premio Annuo</b>
----------------------------	-----------------	---------------------

A.I.B. All Insurance Broker	RC Diversi	166.871,74
QBE Insurance Europe SA/NV Rappr. Gen. per l'Italia	Incendio all risks	80.476,20
UnipolSaiDiv Unipol Ag.Nicolai Giovanni	Kasko cumulativa	1.924,62
UnipolSaiDiv Unipol Ag.Nicolai Giovanni	Infortuni cumulativa	27.070,56
AIG EUROPE SA Ag Assi B Underwriting S.r.l.	RC Patrimoniale	13.889,56
UnipolSaiDiv Unipol Ag.Nicolai Giovanni	RCA / ARD	47.744,34
Willis Ltd - European Binder Fine Art	Fine Art	750,00

Si precisa che i premi annui lordi sopra riportati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

#### **Art. 5 – Corrispettivi**

L'affidamento del servizio in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto quinquennale (es.: cauzione, procedura applicabile, numero identificativo di gara, ecc...) si stima in € **140.000,00** al netto di imposte, l'entità dell'appalto. Il suddetto valore è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso, ivi compresa la regolazione premi pagata nello stesso periodo, l'attuale percentuale di provvigioni a carico delle Compagnie assicurative dell'Ente.

#### **Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi**

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker che, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Fermo, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Fermo. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Fermo le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.



Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

#### **Art. 7- Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Broker aggiudicatario assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **Art. 8 - Obblighi delle parti contraenti per l'espletamento del servizio.**

Il **Broker**, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi ogni onere relativo al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta; non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa allagestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Dalla data di affidamento del servizio, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker "uscente", attualmente incaricato dall'Amministrazione, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegna a gestire tutti i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato, e non ancora chiusi a tale data.
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Il **Comune di Fermo** si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Fermo con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;

Fermo restando che:

- resta esclusivamente in capo al Comune di Fermo l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come ogni e qualsiasi altra attività contrattuale modificative di obblighi precedentemente assunti;
  - il Broker non può impegnare in alcun modo il Comune di Fermo, se non previa espressa autorizzazione dell'Ente stesso, rilasciata nelle forme di legge e/o di regolamento comunale vigenti, in difetto della quale nessun effetto e/o obbligo giuridico ricade sul Comune, ma resta in capo al Broker stesso;
- nell'ambito dei limiti sopra indicati il Comune autorizza il Broker a trattare in nome e per conto dell'Ente con tutte le Compagnie assicuratrici.

#### **Art. 9 – Referente del Broker**

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà

anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

#### **Art. 10 – Responsabilità del Broker**

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo articolo 12.

#### **Art. 11 – Cauzione definitiva**

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale come sopra stimato.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di vigenza contrattuale.

#### **Art. 12 – Polizza assicurativa**

Il Broker deve aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00.

#### **Art. 13 – Penali e risarcimento danni**

L'Ente ha diritto al risarcimento dal mandatario per eventuali danni subiti, in relazione all'esecuzione del presente servizio ed imputabili a inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui al presente capitolato, negligenze, imperizie, violazione di norme di legge o amministrative.

Fermo restando il diritto al risarcimento di cui sopra, in caso d'inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui sopra, il Comune può formalizzare delle contestazioni di addebito a carico del mandatario, anche con l'applicazione di sanzioni pecuniarie variabili da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila), a seconda della gravità della condotta contestata.

Per l'esecuzione di prestazioni contrattuali soggette a termine, la sanzione minima giornaliera applicabile per ogni giorno di ritardo sul termine previsto è di € 100,00 (euro cento).

Il Comune, con la contestazione di addebito di cui sopra, assegna al Broker il termine di giorni quindici (15) per procedere all'adempimento e/o per produrre giustificazioni scritte. In caso di mancato adempimento della prestazione nel termine e/o di omessa comunicazione di giustificazioni scritte e/o di giustificazioni non ritenute idonee e/o sufficienti per giustificare la condotta contestata al Broker, il Comune applica, in via



definitiva, la sanzione comminata, con diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il corrispondente importo, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del Broker stesso.

#### **Art. 14 - Risoluzione del contratto**

La comminazione di almeno tre contestazioni di addebito durante il corso del servizio a carico del mandatario, anche senza l'applicazione di sanzione pecuniaria, attribuisce al mandante la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempienza contrattuale, senza che il mandatario possa rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, la dichiarazione del mandante di avvalersi di tale facoltà equivale a clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

La risoluzione avrà effetto dal novantesimo (90°) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, che di cessione, totale o parziale, del contratto.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 16 – Forma del contratto**

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa.

Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.

#### **Art. 17 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Fermo.

È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 18 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico disciplinato dal presente capitolato.

#### **Art. 19 – Spese ed oneri accessori**

Sono a carico del Broker tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione dello stesso.

